

XXXVII.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1874

Presidenza **TORRE-ARSA.**

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Messaggi del Presidente della Camera dei Deputati — Composizione della Commissione per riferire sul progetto di legge intorno alla Sila delle Calabrie — Raccomandazione del Senatore Sineo — Commemorazione del Senatore marchese Gioachino Saluzzo — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di nove progetti di legge — Mozione del Ministro delle Finanze sull'ordine del giorno, approvata — Comunicazione e raccomandazione del Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Menabrea cui risponde il Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Errante — Risposta del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Menabrea — Osservazioni e preghiera del Senatore Amari, prof., cui risponde il Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Sineo — Discussione del progetto di legge per la riforma del Monte di Pietà di Roma — Approvazione degli art. 1 e 2 — Schiurimenti del Senatore Pantaleoni Relatore sul primo alinea dell'art. 3 — Approvazione degli articoli dal 3 al 7, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizii — Mozione del Senatore Pallieri Relatore, approvata — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 del Titolo 1. — Osservazione del Senatore Di Campello sull'articolo 4, cui risponde il ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 4 e 5 — Dubbio del Senatore Menabrea sull'articolo 6, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9, ultimo del Titolo 1. — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 del Titolo 2. — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo 5 — Riflessioni del Senatore Caccia, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Relatore — Approvazione dell'articolo 5 — Presentazione di due Relazioni sullo stato dei lavori degli arsenali della Spezia e Venezia — Approvazione degli articoli dal 6 al 32 ultimo del progetto sovvrindicato.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Non è presente alcun Ministro; poi vi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, ed il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene anche il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il conte Luigi Francesco Valdrighi, della *Cronistoria dei Teatri di Modena del Maestro A. Gandini*, da lui arricchita d'interessanti notizie;

Il Senatore conte Cittadella, di un suo opuscolo intitolato: *Pensieri intorno alla Lega Lombarda*;

Il prof. cav. Andrea Gloria, di un suo opuscolo: *Sulla pubblica amministrazione dei Padovani nei secoli XII e XIII*;

Il Deputato Salemi Oddo, in nome dell'avvocato Tito La Mantia, della *Storia della Legislazione civile e criminale della Sicilia*;

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della Marina per 1874*;

La signora Bastianelli Ginevra, di un suo *Album consacrato alla memoria di Alessandro Manzoni*;

Il Ministro dell'Interno, degli *Atti del Congresso internazionale penitenziario tenuto a Londra nel 1872*;

Il comm. prof. Boccardo, della terza serie del suo *Dizionario dell'Economia politica del Commercio*;

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 250 esemplari delle *Tavole lineari descrittive i corsi accertati dal 1860 al 1873 alle Borse di Torino e di Parigi sul consolidato 5 0/0 e sul corso dell'oro alla Borsa di Torino*;

I Prefetti di Salerno, di Catanzaro, di Porto Maurizio e di Cremona, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1873 e 1874*.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 15. Ciaccio Francesco di Catanzaro, domanda che vengano ammesse alcune modificazioni nel progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. »

« 16. La Camera dei Procuratori di Genova, fa istanza perchè siano ammesse alcune modificazioni al progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. »

« 17. Alcuni abitanti e proprietari della città e provincia d'Aquila, fanno istanza perchè venga modificato il primo articolo del progetto di legge per disposizioni sulla tassa della ricchezza mobile. »

« 18. L'assemblea dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello di Casale (Piemonte), sottopone al Senato alcune considerazioni, domandando che venga in qualche parte modificato il disegno di legge che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore.

« 19. Il Presidente della Camera di Commercio di Torino, porge al Senato istanza con motivate osservazioni, perchè venga modificata la disposizione dei nuovi provvedimenti finan-

ziarii riguardanti l'art. 4 del titolo 1. sulla tassa di ricchezza mobile. »

« 20. L'assemblea dei Procuratori esercenti presso il Tribunale del Circondario d'Alba, si associa alla petizione N. 18 presentata dall'assemblea dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello di Casale (Piemonte), per chiedere che venga modificato il progetto di legge che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. »

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

« 21. L'assemblea dei Procuratori esercenti presso il Tribunale di Tortona. »

(*Identica alla precedente.*)

« 22. Il Collegio dei Procuratori esercenti presso il Tribunale di Sarzana. »

(*Identica alla precedente.*)

I sigg. Senatori Sagarriga-Visconti, Sylos-Labini, Ginori-Lisci, Costamezzana e Giovanola, chiedono, per motivi di salute e di famiglia, un congedo di un mese, ed il Senatore Danzetta, per motivi di famiglia, un congedo di 20 giorni, che vien loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Si dà lettura di due messaggi del Presidente della Camera dei Deputati.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

Roma, 23 maggio 1874.

Nella tornata di ieri la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa di cotesto illustre Consesso intorno all'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà, modificandolo in alcune parti.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il Presidente del Senato del Regno per l'ulteriore suo corso.

Il Presidente della Camera

BIANCHERI.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, soggiunge: Proporrèi che questo progetto di legge fosse rinviato alla stessa Commissione che se ne occupò ultimamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, questo progetto di legge sarà demandato alla stessa Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

Roma, 25 maggio 1874.

Nella tornata d'oggi la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare, inteso a dichiarare festa civile il primo giorno dell'anno.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il Presidente del Senato del Regno, onde si compiaccia di porlo all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente della Camera
BIANCHERI.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Nella seduta precedente il Senato incaricò la Presidenza di nominare la Commissione per lo studio del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

La Commissione si comporrà dei signori Senatori Moscuza, Miraglia, Scialoja, De Filippo e Amari professore.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Chiederei che le petizioni dei Procuratori, delle quali fu letto il sunto, fossero riferite dalla Commissione che si occupa del progetto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore, con preghiera all'onorevole Relatore di riferirne prima che si apra la discussione su quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Questo è l'uso del Senato: quando gli pervengono petizioni riguardanti un progetto di legge allo studio, esse sono sempre inviate alla Commissione, o all'Ufficio Centrale che lo ha in esame.

Commemorazione del Senatore marchese Gioachino Saluzzo.

Signori Senatori,

Con sentito cordoglio adempio al mesto ufficio di parteciparvi la morte del Senatore marchese Gioachino Saluzzo, avvenuta il dì 11 del corrente maggio in Napoli, ove era nato verso il 1812.

Annoverossi egli nella eletta schiera di quei generosi giovani che, nel 1848, conscii che non

era più l'epoca dei privilegi e delle prerogative di casta, benchè di aristocratico e vecchio casato, parteggiarono per le libere istituzioni. Andò esule al ristaurarsi nel regno il governo assoluto, e rimasto in Toscana sino al 1860, vi apprese viepiù ad amare la patria, e come procedendo unite libertà ed indipendenza, occorreva, anzitutto, unificare l'Italia per darle la forza e la vita che mai avrebbe acquistata durante discordie e sminuzzata. Tornato nel 1860 in Napoli, vi cooperò, coi buoni, all'istallazione del governo nazionale, e si ebbe poscia l'onore di sedere in Senato.

I concittadini, la famiglia, gli amici piangono la sua perdita, e quest'alto Consesso conta, con rammarico, uno di meno tra quelli che salutarono con verace patriottismo il primo albore dell'italo risorgimento.

Sorteggio degli Uffici.

Si procede al sorteggio degli Uffici.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'estrazione a sorte.)

Gli Uffici restano costituiti nella maniera seguente:

UFFICIO I.

Cavallini
Carradori
Menabrea
Giovanola
Duchoqué
Piacentini
S. Martino
Boncompagni-Ottoboni
Pepoli Giovacchino
Mamiani
Giorgini G. B.
Corsi di Bosnasco
Aleardi
Michiel
Brioschi
Doria-Pamphili
Sauli F.
Gallotti
Tecchio
Ruschi
Perez
Mauri
Meuron

Duraudo
 Spinola
 Figoli
 Griffoli
 Des-Ambrois
 Centofanti
 De Ferrari R.
 Di Sortino
 De Vincenzi
 Porta
 Sighele
 Strongoli-Pignatelli
 Lanza
 Giustinian
 Salvatico
 Sanvitale
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Spaccapietra
 Della Gherardesca
 Martinengo
 Fenzi
 Della Verdura
 Cadorna R.
 Venini
 Ginori-Lisci
 Arezzo
 De Ferrari D.
 Biscaretti
 Antonini
 Della Bruca
 Tholosano
 Plezza
 Piazzoni
 Bolmida
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Serra F.
 Bevilacqua
 Cornero
 Bo
 Bufalini
 De Gasparis

UFFICIO II.

Vigliani
 Ricci Giovanni
 Brignone
 Bombrini
 Zoppi
 Cusa
 Gamba
 Besana

Amari *conte*
 Visone
 Sineo
 Musio
 Astengo
 Angioletti
 Lauzi
 Guiccioli
 Strozzi
 Valfrè
 Notta
 Barbavara
 Conforti
 Trombetta
 Audiffredi
 De Siervo
 Pepoli Carlo
 Alfieri
 Finocchietti
 Cosenz
 Sismonda
 Vegezzi
 Sagarriga
 Stara
 Mayr
 Revedin
 Di Bovino
 Campello
 Persano
 Mischi
 Pallavicino-Trivulzio
 Calabiana
 Ricci Alberto
 Canestri
 Jacini
 Conelli
 Villamarina
 Robecchi
 Pironti
 Roncalli
 Del Giudice
 Correale
 Oldofredi
 Linati
 Dalla Valle
 Tommasi
 Castiglia
 Montanari
 Pettinengo
 Gozzadini
 Mongenet
 De Luca

Panizzi
Cicccone
Poggi

UFFICIO III.

Manni
Tanari
Castelli
Morelli
Di Bagno
Casati
Pastore
Pallieri
Manzoni
Settembrini
Ferraris
De Filippo
Pescatore
Riboty
Nitti
Pernati
Lampertico
Vesme
Lunati
Medici
Rosa
Mezzacapo
D'Adda
Torremuzza
Sanseverino
Provana
Bona
Pisani
Marzucchi
Serra Orso
Varano
Lanzilli
De Falco
De Riso
Petitti
Laconi
Di Moliterno
Antonacci
Rossi G.
S. Elia
Burci
Capponi
De Gregorio
Cucchiari
Barracco
Chigi

Satriano
Sauli L.
Salmour
Cipriani Pietro
S. Cataldo
D'Azeglio
Cianciafara
Scarabelli
Melegari
Elena
Genuardi
Della Rocca
Padula
Tonello
Calcagno
Spada
Turrisi-Colonna

UFFICIO IV.

De Sonnaz
Pantaleoni
Carra
Arrivabene
Maggiorani
Costantini
Beretta
Acton
Imbriani
Gialdini
Vacca
Loschiavo
Chiesi
Errante
Vitelleschi
Ponzi
Peranni
Caccia
Danzetta
Monaco La-Valetta
Miniscalchi Erizzo
Cossilla
Corsi T.
Cantelli
Costamezzana
Pica
Moscuza
Atenolfi
Giordano
Pallavicino-Mossi
Di S. Giuliano
Sclopis

Montezemolo
Garzoni
Benintendi
Cacace
Cataldi
Lissoni
Cabella
Caracciolo
Boncompagni Ludovisi
Giovanelli
Bellinzaghi
Lauri
Cutinelli
Serra D.
Pasolini
Scacchi
Vannucci
Bonelli
Torre
Colla
Pignatelli
Gagliardi
Maglione
Melodia
Borromeo
S. A. R. il Principe Umberto
De' Gori Pannilini
Marsili
Fiorelli
Pavese
Pandolfina

UFFICIO V.

Mirabelli
Arese
Irelli
Colonna
Tabarrini
Malvezzi
Camerata-Scovazzo
Borsani
Scialoja
Araldi-Erizzo
Cerruti
Torelli
Pallavicini Francesco
Bella
Lauria
Cannizzaro
Gadda

Chiavarina
Miraglia
Borgatti
Verga
Camozzi-Vertova
Amari *prof.*
Cavalli
Finali
Cambray-Digny
Guicciardi
Collacchioni
Saracco
Pianell
Bellavitis
Magliani
Di Castagnetto
Cittadella
Giorgini Gaetano
Serra F. M.
Balbi-Piovera
Gravina
Borghesi-Bichi
Doria G.
Rossi Alessandro
Grixoni
Cadorna
Pasqui
Sylos-Labini
Balbi-Senarega
Mazara
Di Larderel
Sella
Ricotti
Zanolini
Di Giacomo
Di Monale
Acquaviva
Di Giovanni
Fontanelli
Cipriani Leonetto
Boyl
Siotto-Pintor
Norante
Porro
Andreucci
Belgioioso

PRESIDENTE. Domani al tocco i signori Senatori sono convocati negli Uffici per la loro costituzione.

Presentazione di nove progetti di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo ad alcune riforme sui pesi e sulle misure.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto, il quale sarà stampato e distribuito per l'opportuno corso.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni progetti di legge, che sono già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, relativi, cioè:

1. Estensione ai Comuni dell'Umbria della facoltà del rateale pagamento del loro debito per arretrati della tassa detta dei 350,000 scudi.

2. Approvazione di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

3. Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia.

4. Maggiori spese ai residui 1873 e retro iscritti nel bilancio 1874.

5. Abrogazione dell'art. 14 della legge 11 agosto 1870 col quale furono assegnati alle provincie 15 centesimi sull'imposta sui fabbricati. Nello stesso tempo, ho l'onore di presentare, a nome del mio collega, il Ministro della Guerra, che non ha potuto venire, il seguente progetto di legge.

6. Variazioni nel ripartimento fissato con leggi speciali circa stanziamenti annuali di spese straordinarie militari.

7. Imposizione di contributi ai proprietari di beni confinanti e contigui alla nuova via Nazionale nell'interno di Roma.

A nome del mio collega, Ministro dei Lavori Pubblici:

8. Maggiore spesa per soddisfare le varie spese di escavazione dei porti del Regno dei lavori eseguiti a tutto il 1873.

9. Risoluzione della convenzione 9 maggio 1867, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, alla provincia di Reggio (Emilia).

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e ri-

messi alla Commissione di Finanza, o agli Uffici, secondo la rispettiva competenza.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Trovando al Num. 4 dell'ordine del giorno del Senato il progetto di legge: *Modificazioni alle tasse di registro e bollo, e alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi*, del quale fu già da alcuni giorni distribuita la Relazione, io pregherei il Senato a volere aver la bontà di metterlo in discussione prima degli altri, tanto più che il mio collega, il Ministro dell'Interno, nella cui competenza entra specialmente il progetto segnato al N. 1 per la *Riforma del Monte di Pietà di Roma*, è trattenuto alla Camera elettiva per il bilancio dell'Istruzione Pubblica. Quando però il Senato credesse di dar la precedenza al progetto sulla riforma del Monte di Pietà di Roma, essendo questo anche di competenza del Ministro delle Finanze, sarei pronto a sostenerne la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro domanda un invertimento nel nostro ordine del giorno; domanda cioè che, subito dopo il progetto per la riforma del Monte di Pietà di Roma, si discuta l'altro progetto di legge per modificazioni alla tassa di registro e bollo ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Domando al Senato se approva la proposta dell'onorevole Ministro.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Faccio osservare che dei membri dell'Ufficio Centrale, per il progetto di legge sul Monte di Pietà di Roma, sono io solo ora in Senato.

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho lasciato che si compiesse questa prima parte, direi di ordine, della seduta, prima di chiedere la parola per fare una comunicazione al Senato.

In seguito alla votazione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati sopra il progetto di legge per l'inefficacia giuridica degli atti non regi-

strati, il Ministero ebbe a considerare qual era la nuova situazione che sorgeva da quel voto in rapporto ai suoi doveri verso la Corona, verso il paese e verso i due rami del Parlamento. Esso presentò a S. M., com'era pure suo debito, il risultato delle proprie considerazioni, ed in pari tempo, affinché la Corona fosse pienamente libera nelle sue decisioni, non mancò di rassegnarle le proprie dimissioni. S. M. il Re non accettò le dimissioni, e per conseguenza il Ministero è rimasto e rimane al suo posto. Ma nello stesso modo che ha pregato la Camera dei Deputati a volere occuparsi principalmente dei bilanci e delle leggi d'urgenza, così io rivolge la medesima preghiera al Senato, e domanderò a suo tempo che sia tolto dall'ordine del giorno il progetto di legge segnato al numero 12: *Spesa di lire 79,700,000 pei lavori di difesa dello Stato.*

Non è già che il Ministero non creda di somma importanza questo progetto di legge, e che non si riservi di farlo discutere; ma siccome anche questo era uno dei progetti collegati all'approvazione dei provvedimenti di finanza nel loro insieme, così, stante la nuova situazione sorta dal voto di cui ho testè parlato, dovrò pregare il Senato a voler sospendere la discussione del detto progetto.

PRESIDENTE. I componenti la Commissione del progetto di legge riguardante la riforma del Monte di Pietà di Roma, sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Io non ho potuto trovarmi nell'aula all'apertura dell'odierna tornata del Senato perchè era occupato nella Commissione di Finanza. Mi è stato riferito che l'onorevole signor Presidente del Consiglio ha annunciato che sarebbe stata sospesa la legge sopra la difesa dello Stato. Io non posso astenermi dal dichiarare quanto mi sia dolorosa questa determinazione del Ministero, imperocchè questa legge era stata riconosciuta dal Ministro stesso, non solo indispensabile, ma anche urgente. L'aveva riconosciuta urgente anche la maggioranza della Commissione, e si sperava che questa legge avrebbe potuto sfuggire alla sorte che toccò ad altre leggi che riguardano altri lavori pubblici. Sembrava che vi fosse una diversità tra queste leggi e

quella che riflette la difesa dello Stato, poichè, sebbene anche quelle sieno necessarie per lo sviluppo della prosperità del paese, non hanno però come questa della difesa, un carattere d'urgenza, siccome quella che provvede alla tutela della nostra indipendenza.

Io debbo ricordare che la legge sulla difesa dello Stato non è che il compimento di quanto già si fece per l'ordinamento dell'esercito, giacchè senza le opere di difesa dello Stato riconosciute le più necessarie ed urgenti, si rendono quasi inutili gli ordinamenti già effettuati.

Il Senato deve sapere che i lavori proposti hanno per iscopo di chiudere, per così dire, le porte del nostro paese al nemico, e di dare in un momento di pericolo il tempo all'esercito di completarsi e di concentrarsi sotto la protezione di quelle opere. Ma ove non esistessero, cosa accadrà, o Signori? Accadrà che l'esercito sorpreso, frazionato, e disordinato, combatterà per l'onore della bandiera, e si farà all'uopo massacrare per salvare il paese. Ma con ciò non riuscirà ad impedire che il nemico varchi la frontiera e porti trionfante la guerra sul nostro territorio.

Anzi che sospendere la discussione della legge di cui si tratta, avremmo dovuto al contrario accelerarla, e nell'interesse della nostra sicurezza meglio sarebbe differire alcuni altri lavori pubblici meno urgenti.

L'essenziale è di avere la legge votata affinché si possa fin d'ora ordinatamente procedere alla costruzione delle opere di difesa. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione porge sino ad un certo punto la facoltà al Ministero di regolare i fondi da impiegarsi annualmente secondo i mezzi della finanza dello Stato. Ad ogni modo si sarebbe sicuri che lo ordinamento del nostro esercito in corso di effettuazione potrebbe essere compiuto mediante quelle opere che sono parte sostanziale del sistema; almeno si avrebbe qualche cosa di sicuro e di stabile su cui fare assegnamento per assicurare l'azione del nostro esercito. Io desidero che i Ministri attuali rimangano su quei banchi, ma potrebbe venire un altro Parlamento, potrebbe venire forse un'altra amministrazione con altre idee, ed allora questa sistemazione così necessaria per la libertà e per l'indipendenza del paese sarebbe rimandata chi sa a quale epoca.

Io adunque avrei desiderato che il Ministero avesse consentito che questa legge fosse discussa e votata, perchè allora vi sarebbe già stato qualche cosa di determinato, e gli studii immensi che sono stati fatti, e dalle Commissioni, e da molti ufficiali dell'esercito, non sarebbero rimasti senza frutto.

Mi duole immensamente, lo ripeto, che si sospenda la discussione della legge sulla difesa dello Stato. Desidero che non sia per avvenire nessuna complicazione in Europa, ma almeno io per la mia coscienza voglio che non si possa dire che nel Senato, in una circostanza simile, non vi sia stata una voce che si sia alzata per accennare il pericolo al quale si espone il paese trascurando di provvedere alla sua difesa ed in conseguenza alla sua indipendenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io sono dolentissimo che l'onorevole Senatore Menabrea non fosse presente allora quando ho annunziato la preghiera che il Senato giunto al n. 12 del suo ordine del giorno volesse sospendere la discussione sopra il progetto relativo ai lavori di difesa dello Stato.

Io feci precedere questa preghiera da una esposizione succinta delle condizioni politiche nelle quali si era trovato il Governo. La feci precedere altresì da una dichiarazione che il Governo non intendeva punto di rinunciare nè alle fortificazioni, nè ad altri disegni di spesa. Io aggiungeva infine un'altra considerazione, quella cioè che dovendosi sospendere la discussione di tutte le leggi che stabilivano per lo Stato nuovi impegni, era evidente non potersi ciò fare parzialmente, ma doversi prendere una deliberazione complessiva.

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che si sarebbe potuto votare questo progetto di legge e non mettere nello stesso tempo mano ai lavori. Soggiunse anzi che ne porgeva occasione l'ordine del giorno col quale la Giunta del Senato termina la sua Relazione e che è del seguente tenore:

« Il Senato, invitando il Governo a non dar mano ai lavori per la difesa dello Stato se non quando si provveda ad un tempo in modo efficace al disavanzo, affine di arrivare al più

presto possibile al pareggio del Bilancio, passa alla discussione della legge. »

Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Relatore e colla Commissione in questo punto. Ciò è tanto vero che nell'altro ramo del Parlamento, ed anche in questo, ho espresso sempre chiarissimamente il concetto che le due cose andavano collegate e che i provvedimenti di finanza erano nel loro complesso, per così dire, il riscontro necessario delle spese nelle quali andava lo Stato ad impegnarsi.

Ma si sarebbe egli potuto votare la legge, e nello stesso tempo non metter mano ai lavori?

L'on. Senatore Menabrea sa che nello stesso anno 1874 sono già iscritti per le fortificazioni due milioni e mezzo di spese. Ora è certo che qualunque Ministero, o l'attuale od un altro, avesse spesa questa somma non avrebbe, per un ordine del giorno, potuto essere redarguito, come per contro avrebbe potuto forse essere redarguito se invece di spenderla l'avesse portata in economia dal momento che era autorizzata da una legge.

Io divido pienamente l'opinione dell'onorevole Senatore Menabrea circa la necessità di completare l'organizzazione militare con un sistema appropriato di difesa. Ma è un fatto che il Governo in presenza di una legge, la quale fissa tassativamente la somma di due milioni e mezzo per queste fortificazioni non avrebbe potuto assumere la responsabilità di non spenderla.

Del resto, la questione vuole esser considerata anche sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto del credito pubblico. E qui prego l'onorevole Senatore Menabrea di volermi prestare la sua benevola attenzione, perchè lo posso assicurare che costa a me non meno che a lui l'aver dovuto pregare il Senato di sospendere questa discussione.

Che cosa avrebbe detto il credito pubblico in Europa quando fosse stata approvata questa spesa? Avrebbe detto, che il Parlamento Italiano, mentre non ha votato tutti i provvedimenti necessari, ha preso un impegno di spendere L. 79,700,000. Imperocchè sul credito pubblico non pesa soltanto la somma bilanciata nell'anno, ma pesa l'impegno complessivo che lo Stato si è assunto l'impegno di spendere L. 79,700,000.

Ora, dirimpetto alla questione del credito pubblico, dirimpetto ai danni che necessaria-

mente vengono già a questo credito per esser mancata una parte di quei provvedimenti finanziari creduti necessari ed urgenti dal Ministero, io temerei che il discutere e votare un progetto di questa natura sarebbe molto dannoso, e che sarebbe doppiamente dannoso se dopo averlo votato, non si mettesse mano ai lavori perchè allora si avrebbero rispetto al credito pubblico tutti gl'inconvenienti della legge, senza il vantaggio di cominciare a mettersi in quella condizione di sicurezza, a cui molto giustamente l'onorevole preopinante alludeva.

Ecco la ragione fondamentale, per la quale noi abbiamo creduto di pigliare questa risoluzione. Ma ve n'è anche un'altra non meno importante.

L'onorevole Senatore Menabrea è penetrato, come lo sono anch'io, dalla necessità di completare l'organizzazione militare. Ma non si può negare che, davanti a qualunque assemblea, sia pur rispettabilissima e composta di uomini i più eminenti, l'ammettere una qualità di spese e rifiutarne altre, le quali se sotto un certo aspetto sono meno urgenti, meno importanti, non sono meno aspettate dalle popolazioni con molta ansietà, sarebbe stata cosa sommamente difficile. Quando infatti si fosse votata una legge che autorizza la spesa di 79 milioni per fortificazioni, come si sarebbe potuto poi dire: noi non vogliamo impegnarci per 42 milioni in dieci anni per aiutare la costruzione di strade nell'interno delle Provincie che sono le più diseredate di mezzi di comunicazioni? È evidente che in questo caso il Governo non avrebbe quella forza che nasce dalla sua posizione attuale, sia politica, sia logica, mi si permetta la parola.

Oggi il Ministero dice: io domando ai due rami del Parlamento di votare soltanto quelle spese le quali o sono in bilancio, o sono richieste per l'andamento del servizio pubblico. Impegni nuovi io non ne voglio prendere, se non quando saranno accompagnati con proposte di mezzi acconci per farvi fronte. In questo modo se iattura può venire al credito italiano dal non essere stati approvati tutti intieri i provvedimenti presentati, la iattura sarà almeno alleviata dal sapersi che il Parlamento non s'ingolfa in impegni tanto gravi, e che importano un sì lungo lasso di tempo per essere adempiti.

Son queste le ragioni che io desidero vivamente, e che spero valgano a persuadere l'onorevole generale Menabrea. Credo però di soggiungere che il Governo non abbandona affatto, nè intende di lasciare morire l'idea della difesa nazionale; e che questa non è che una sosta, non è che una sospensione per aver tempo di presentare altri provvedimenti che assicurino il paese di quello che l'Ufficio Centrale del Senato chiedeva, cioè che a queste opere non si metta mano, se non si provvede ad un tempo in modo efficace al disavanzo, onde arrivare al più presto possibile al pareggio del Bilancio.

Dimodochè quello che io ho chiesto è un adempimento anticipato, per così dire, della volontà che il Senato aveva espressa, per mezzo del Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ho letta due volte la relazione presentata dall'onorevole Menabrea, e dirò francamente che, dopo averla letta, parve a me che l'ordine del giorno che vi è proposto sulla fine non corrispondesse perfettamente alle idee svolte nella Relazione.

Nella Relazione si distinguevano dapprima e si determinavano quelle spese che si credevano assolutamente indispensabili per la difesa del paese: anzi le parole erano queste: « bisogna chiudere la porta a possibili invasioni. » Veniva dopo l'ordine del giorno che rimetteva alla prudenza del Ministero di metterle in armonia cogli introiti e coi bisogni della finanza.

In quanto a me, non avrei votato l'ordine del giorno, ma avrei votata la legge: e non lo avrei votato, in parte per le ragioni esposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale diceva che il Ministero si sarebbe veramente trovato imbarazzato da quest'ordine del giorno, perchè avrebbe dovuto eseguire la legge, giacchè c'era; ed un ordine del giorno del Senato, per quanto autorevole si fosse, non poteva impedire l'efficacia della legge. Non l'avrei votato ancora, perchè si è detto per due volte che si trattava di difendere la patria da una possibile invasione, e qualunque temporeggiamento mi sembrava quindi nocivo.

Questa legge è stata già votata dalla Camera e viene ora innanzi al Senato, ma il Ministero ci dice: « Bisogna sospendere questa discussione. » E per unica ragione di questa

dichiarazione ci annunzia, che fra i provvedimenti finanziari da lui presentati alla Camera, ce ne fu uno che non venne approvato, e che perciò, i calcoli che si erano fatti al Ministero delle Finanze, non corrispondendo più alle spese possibili, bisogna sospendere alcuni di questi nuovi impegni che si era in animo di prendere. Poi si promette che, dato il tempo e l'occasione propizia, si presenterà un altro progetto anche più ampio di questo che ora si verrebbe a sospendere.

Tutta la questione si può riassumere in questi termini: è vero tutto quello che si dice nella relazione, cioè che certi lavori siano assolutamente indispensabili alla difesa del paese e alla suprema salute della patria?

Se ciò è vero, la ragione che si mette innanzi per la sospensione di questa legge non potrebbe essere certamente sufficiente a farla procrastinare. Infatti, per il corrente anno 1874 non si tratta per la finanza che di soli due milioni e mezzo di spesa. Suspendete qualunque cosa, non fate votare alcun'altra spesa, fate tutti i risparmi possibili, ma se è indispensabile che si faccia questa spesa per la salvezza della patria, facciamola pure e non sospendiamo la legge.

Per vedere poi se sia o no necessario il fare questa spesa, esaminiamo quali sono le condizioni del resto d'Europa, e conformiamoci a quanto si fa in questo proposito dalle altre nazioni.

Se noi esaminiamo appunto tutte le altre nazioni, le quali si trovano, è vero, in condizioni meno tristi di noi per la finanza, vediamo però che fanno delle spese molto più ingenti delle nostre; perchè si tratta della difesa del territorio.

Qui voi avete lo specchio delle spese che in questo anno si sono votate, non solo dalla Francia, ma anche dall'Austria-Ungheria e da altre Nazioni, e da questo voi potrete bene dedurre che in ogni luogo non si è badato tanto alle condizioni della finanza, quanto al supremo bisogno di difendere il proprio paese.

Noi abbiamo, è vero, tutta la buona volontà di vivere in armonia con tutti, ma in certi casi, la sola nostra volontà non basta.

C'è benissimo intenzione nel Ministero di riproporre questa legge e migliorarla, ma la buona intenzione neppure qui basta, perchè non possiamo disporre del tempo. Da questa

questione che sembra di poco momento, deve risultare il concetto, di come s'intende provvedere alla sicurezza ed alla dignità della patria.

Tutto quello che dice la Commissione è vero o no? Io vi presto fede; queste spese per me sono assolutamente indispensabili, e se lo sono, bisogna indispensabilmente provvedervi, poichè sopra ogni altra cosa vi è la salvezza del paese. Tutto il resto verrà dopo.

Non credo che l'essersi respinta una sola legge, il cui valore non so in quanti anni era preveduto di 9 milioni, sia ragione sufficiente perchè questa legge non sia discussa.

Il Senato farà quello che reputerà meglio, ma io mi unisco alle osservazioni fatte dalla Commissione per mezzo del suo Relatore, in quanto che non c'è motivo sufficiente per sospendere la discussione di una legge di suo remoto interesse per lo Stato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho usato di un diritto che pur avrebbe il Governo, quello cioè di ritirare il progetto. Io l'ho lasciato davanti al Senato, il quale è, e sarà giudice se convenga o no di discuterlo. Perchè il Governo non ha creduto di ritirare il progetto? Appunto per provare che egli non intendeva affatto di abbandonarlo.

Nè tampoco è cosa certa, come piacque all'onorevole Senatore Menabrea supporre, che si debba dopo questa Sessione riaprirne un'altra nuova, ovvero una nuova legislatura. Queste sono eventualità nelle quali prego l'onorevole preopinante a permettermi di non entrare. Ma fra le possibilità non si deve neppure togliere quella che il progetto possa ripresentarsi davanti al Senato alla sua riconvocazione.

Quanto alla questione addotta dall'onorevole Senatore Errante, è certo che se il ritardo di sei mesi nell'esecuzione di questo progetto fosse sembrato di così supremo interesse e vitale importanza da recare pericolo alla sicurezza della patria, il Ministero avrebbe anche derogato dalla sua generale massima.

Ma l'onorevole Senatore non ha risposto, mi pare, all'altro lato della questione che è capitalesimo, a quello cioè dell'influenza sul credito italiano in Europa.

Imperocchè non si tratta, o Signori, solo di due milioni e mezzo, come non si tratta soltanto

delle 800,000 lire da stanziarsi nel bilancio 1874 per le nuove strade provinciali; ma deve essere prevenuta dinanzi al paese e all'Europa degli impegni ammontanti per una parte a 79 milioni, e per l'altra parte a 42 milioni.

Questa è la ragione per la quale il Governo ha creduto di dovere proporre alla Camera dei Deputati, come ora propone al Senato, di sospendere la discussione di tutti i progetti che apportano nuovi impegni e di limitarsi a quelli relativi o all'esecuzione di contratti o necessari all'andamento dell'amministrazione.

Fu questo il concetto fondamentale che io ho messo innanzi, concetto il quale, ripeto, non è punto difforme, anzi collima mirabilmente coll'ordine del giorno della Giunta Centrale del Senato. È infatti evidente che se il Governo, come è detto nell'ordine del giorno, non doveva dar mano ai lavori per la difesa dello Stato se non quando si fosse provveduto in modo efficace al disavanzo, la legge non avrebbe avuto né potuto avere la sua esecuzione.

Nè vale il dire, come ha accennato l'onorevole Senatore Errante, che i provvedimenti finanziari furono tutti approvati, meno uno. Imperocché quelli che furono approvati vennero in parte modificati, col differirne anche l'esecuzione, onde i risultamenti finanziari specialmente per il primo anno saranno necessariamente minori di quelli che si riprometteva il Governo. Il rifiuto poi dell'ultimo provvedimento ebbe un valore grandissimo, stante la gravità del provvedimento stesso e l'importanza che gli era stata data in rapporto all'opinione pubblica.

Questi sono i motivi per i quali, rimettendomi alla volontà del Senato, io non potevo fare a meno di proporre che si differisse la discussione di questo progetto di legge.

Senatore MENABREÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREÀ. Mi permetterà il Senato di rispondere poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Quantunque io abbia seguito con molta attenzione la sua chiara ed elegante esposizione dei motivi che lo indussero a chiedere la sospensione della discussione della legge sulla difesa dello Stato, pure debbo confessare che essi non mi hanno menomamente persuaso. Io non voglio nemmeno entrare nella questione,

se questa legge non debba più essere discussa nella presente Legislatura, non voglio entrare nei segreti del Ministero; ma ripeto che il sospendere in questo scorcio di Sessione la discussione di questo progetto di legge, è lo stesso che rimandarlo indefinitamente, è lo stesso che dire al paese: noi abbandoniamo la questione della vostra difesa, e ci preoccupiamo di altre questioni, che ci sembrano più vitali, di quelle cioè che riflettono il credito italiano e l'opinione pubblica.

Ed io credo invece che l'opinione pubblica si preoccupi molto di vedere l'Italia difesa.

La prima condizione del credito italiano, è che l'Italia sia forte in casa propria; e finché non la sarà, il suo credito non raggiungerà mai lo stesso livello che in altri paesi.

Col rimandare questa legge, siate certi, che non si sarà molto giovato alla finanza, ma si saranno sconvolti tutti i lavori, tutti gli studii fatti da tanti anni, e che trovansi concretati in questa legge. In una grande istituzione come è l'Esercito, tutte le varie parti che servono a costituirlo sono in correlazione le une colle altre; il tralasciarne una essenziale, come è quella delle opere di difesa, riesce a compromettere ciò che si è già fatto per il riordinamento dell'Esercito, che, come già dissi, per riunirsi, concentrarsi, ampliarsi, ha bisogno almeno di poter ciò fare con sicurezza entro i confini dello Stato.

La questione non è nuova; essa fu lungamente e dottamente trattata nell'altro ramo del Parlamento; tutti furono concordi sulla urgenza e sulla opportunità delle opere proposte per la difesa delle nostre frontiere; non saprei capire come si potrebbe ancora esitare. Si è parlato della gravità degli impegni che si tratta di prendere con questa legge; ma è questione di spendere 79 milioni ripartiti in 10 anni; io domando se il più modesto bilancio non è capace di sopportare una spesa di questa natura, che è, per così dire, vitale; mentre non si tralascia di portare a carico del bilancio ben altre spese che hanno certamente uno scopo utile, ma che non hanno per verità il carattere di suprema necessità ed urgenza come quelle di cui si tratta.

L'onorevole Presidente del Consiglio oppone la difficoltà di far concordare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione del Senato colla votazione della legge, viste le circostanze at-

tuali, poichè egli osserva che, una volta adottata la legge, non potrà esimersi dallo stabilirne le spese ripartite ne' rispettivi bilanci annuali. Non lo nego; ma l'esperienza m'insegna che quando per qualsiasi motivo una spesa non abbia potuto farsi nell'anno in cui fu portata dal bilancio, essa si rimanda ad un bilancio successivo: si può all'uopo moderare il lavoro, se le esigenze finanziarie lo richiedono, ma intanto *si fa* qualche cosa e quel poco è sempre meglio che *niente*.

Se la legge viene approvata, non resta più verun dubbio in alcuno del proposito nostro di voler erigere i baluardi necessari alla difesa del paese, questo in primo luogo, e quindi si sa pure dove i lavori devono eseguirsi.

Ho pure accennato che l'altro ramo del Parlamento ha già trattato largamente la questione ed ha finito per dare l'approvazione sua al progetto di legge; devesi eziandio tener conto che già una Commissione del Senato discusse l'argomento profondamente, come potete vederlo dalla sua Relazione, e non v'ha dubbio che il paese ha ferma speranza di vedere presto ordinata la propria difesa. Ebbene, se si accetta la proposta del signor Presidente del Consiglio, la speranza che sembrava così ben fondata, sarà rimandata a tempo indefinito; poichè io non posso lusingarmi che tanto presto la questione possa essere riportata sul tappeto, e per quanto lo si facesse presto, sia dessa sciolta nel modo che lo sarebbe tra breve se si votasse la legge; ma penso invece che subirebbe ritardi e difficoltà che ci porterebbero all'infinito, ed intanto se venisse il pericolo noi saremmo nel caso di aver discusso molto e fatto niente per scongiurarlo.

Quanto al credito pubblico io credo che sarà scosso quando sarà noto che nulla si fa per la difesa dello Stato, mentre si fanno molte altre spese che non sono urgenti. Tralasciamo piuttosto per ora di far queste, ma non rinunciamo a quelle per difendere il paese, ed il credito pubblico ne sarà molto avvantaggiato.

Io per conseguenza non posso tener per buone le argomentazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, e, lo ripeto, sono dolorosamente colpito per l'abbandono che si vuol fare di questa legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'ho domandata solo per dire che la legge non è abbandonata; io non domando altro se non che sia sospesa la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Senatore Menabrea mi pare che ella non abbia fatta alcuna proposta.

Senatore MENABREA. Non ho fatta alcuna proposta.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Il Senato comprende bene come debba essere doloroso che un amico personale del Presidente del Consiglio e un amico del Ministero contrasti il partito che l'uno e l'altro sostengono in questo momento; ma dall'altro lato non vi è dubbio che si presenta un gravissimo interesse pubblico, forse la questione di essere o non essere dello Stato.

Il Presidente del Consiglio diceva che sospesa per ora la discussione di questa legge si potrà ripigliare da qui a 6 mesi, e che la dilazione di 6 mesi all'esecuzione di queste opere non altererà la nostra posizione.

Ma io non so se il ritardo che, la prudenza potrebbe fare prevedere sia quella di 6 mesi, o molto più di un anno, poichè una legge come questa non si vota facilmente da entrambi i rami del Parlamento a tamburo battente.

Dall'altro lato il Presidente del Consiglio faceva considerare giustamente che il peso di questa nuova spesa di quasi 80 milioni poteva produrre un grave scapito nel credito pubblico.

Io debbo all'incontro far considerare all'onorevole signor Presidente del Consiglio, che chi abita una casa, le cui porte e le finestre siano mal chiuse, o non chiuse affatto, certamente non sta meglio nel credito di chi si trovi ben custodito, ma abbia un lieve debito. E smettendo la figura, aggiungo, che qui si tratta di una spesa che finalmente non è eccessiva e non è tale da rovinare lo Stato.

Senza continuare la discussione su questo punto, io mi limito a pregare il Presidente del Consiglio che non insista sulla sospensione di questa legge; io credo che dispiacerebbe a tutti noi che questa legge si togliesse dal nostro ordine del giorno, e che si differisse indefinitamente uno dei provvedimenti più urgenti per la difesa del territorio nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Presidente del Consiglio non domanda che l'aggiornamento per la legge sulla difesa dello Stato; io credo che il Senato non possa negarglielo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non avrei fatto la dichiarazione che sollevò questo incidente se, non fosse stata la conseguenza di quanto è succeduto.

Del resto, a me pare che il Senato potrà decidere in proposito quando verrà il turno del progetto di legge di cui si tratta. Io allora rinoverò la mia proposta perchè il Ministero si mantiene fedele al principio che si riassume in queste parole: *non prendere impegni nuovi*.

Questo progetto di legge si collega con tutte le altre proposte fatte dal Ministero; io già dissi perchè e come il Ministero ebbe a rassegnare nelle mani di S. M. le sue dimissioni, e come S. M. non le abbia accettate, cosa che l'onorevole Menabrea non ha udito perchè non era presente.

Dissi anche i motivi per cui domandava la sospensione del progetto di legge sulla difesa dello Stato. Con ciò peraltro non credo necessario che si proceda ora alla votazione. Il Senato ha altri progetti di legge da discutere. Quando si arriverà a quello segnato col N. 12 e che è relativo ai lavori per la difesa dello Stato, sarà il caso di decidere se debbasi o no passare alla discussione dello stesso.

Questo è il mio avviso; il Senato del resto può nella sua saggezza agire come crederà.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io ringrazio il Ministro delle Finanze delle dichiarazioni fatte; del resto, mi rimetto alle deliberazioni che vorrà prendere il Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io mi riservo a meglio spiegare le ragioni che mi spinsero a fare la proposta a quando verrà in discussione il numero 12 dell'ordine del giorno odierno del Senato.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente....

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io non vorrei che fosse tacitamente assentito dal Senato il principio che parve all'onorevole Presidente di mettere avanti, che cioè non si possa votare sopra una so-

sensione proposta dal Ministero. Il Ministero ha il diritto di ritirare la legge, ha il diritto di domandarne la sospensione al Senato, ma quando un progetto di legge è presentato al Senato ed il Senato lo ha messo al suo ordine del giorno, esso solo può decidere se debba o non debba procedere alla discussione. Il signor Ministro non contrasta veramente questo diritto, anzi lo ha riconosciuto dal momento che ha annunciato che ne domanderebbe la sospensione; quando verrà il momento in cui sarà fatta questa domanda, allora il Senato delibererà; ma è essenziale che il Senato ritenga che esso è libero di decidere, di sospendere e di non sospendere la discussione di un progetto di legge che è già all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io non parlava certo della portata del diritto del Senato. Però conoscendo le abitudini del Senato per lunga pezza, ben sapendo da quale prudenza è animato e comprendendo che certe votazioni portano conseguenze che potrebbero tornare inopportune, e che infatti nessun Senatore aveva domandato e nessuno aveva esternato l'idea di votare sulla proposta del Presidente del Consiglio, che era d'altronde tutta sotto la sua responsabilità, e non nella responsabilità del Senato, credetti opportuno di dare quella spiegazione.

In ogni caso credo di essere sempre stato il tutore dei diritti e dell'autorità del Senato, e di averla fatta valere in ogni occasione, e per questo spero di avere l'adesione dei miei Colleghi. (*Segni d'approvazione*)

Discussione del progetto di legge per la riforma del Monte di Pietà di Roma.

(V. Atti del Senato N. 45.)

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del progetto di legge per la riforma del Monte di Pietà di Roma.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Al Monte di Pietà di Roma succede, nell'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti nelle provincie ex-pontificie, l'Amministrazione della

Cassa dei depositi e prestiti dello Stato, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, N. 1270. »

È aperta la discussione su quest' articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, colle norme da stabilirsi con Decreto Regio, realizzerà l'attivo e liquiderà il passivo dell'Istituto Monte di Pietà di Roma, assumendo intanto il pagamento dei depositi del Banco, di quelli della Depositeria urbana e dei chirografari. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il Monte di Pietà di Roma, ricondotto ad Opera Pia, continuerà ad esercitare l'ufficio per cui fu istituito, di soccorrere le classi meno agiate con prestiti sopra pegni.

» Per un periodo non maggiore di un anno questa Opera Pia sarà amministrata da un Commissario nominato con Reale Decreto, e indi da una Commissione di sette Membri, cinque dei quali eletti dal Consiglio comunale e due dal Consiglio provinciale di Roma.

» La stessa Commissione, prima di entrare in ufficio, compilerà, con l'intervento del Regio Commissario, lo statuto organico dell'Opera Pia, da approvarsi per Regio Decreto, sentita la Deputazione provinciale. »

Senatore PANTALEONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore PANTALEONI, *Relatore*. Forse non sarà discaro al Senato che io dia alcuni piccoli schiarimenti sul primo inciso di questo articolo, là dove dice: *Il Monte di Pietà di Roma ricondotto ad Opera pia*, accennando specialmente che esso debba servire a *soccorrere le classi meno agiate con prestiti sopra pegni*.

Nella Relazione il vostro Ufficio Centrale ha già espresso quali sieno le sue opinioni sulle condizioni de' Monti di Pietà considerati come Opere pie.

Ora, vorrei soltanto dare alcuni cenni sulle condizioni reali nelle quali si trova il Monte di Pietà di Roma, che sono, presso a poco, come tutti gli altri Monti, onde si paga quanto difficilmente si possa giovare il povero con il prestito a pegno.

Nel Monte di Pietà di Roma, sotto le L. 20,

il prestito si fa al 5 0/0, al di sopra delle L. 20 si fa al 6 0/0.

Oltre a questo tasso però vi è quello che si chiama *diritto di bolletta* o di *polizza*, che va da centesimi *cinque* (un soldo) sino a L. 1 75, secondo l'entità delle diverse somme date a prestanza.

Per necessità di cose ne viene che il piccolissimo prestito è quello che si trova più aggravato da questo diritto di polizza. Il soldo si paga tanto per una lira quanto per 10 lire. Non può essere altrimenti, perchè non è possibile fare un rapporto di tassa per ciascuna cifra al disotto. Vi è un diritto d'imbalsaggio per quando si tratta di un qualche oggetto d'oro. Vi è in seguito un'altra spesa, ed è la spesa delle succursali.

L'attuale Direzione, credo con molta saviezza, ha soppresso i così detti *rigattieri*. È dimostrato dappertutto, e anche in Francia, al Monte di Pietà di Parigi, il gran danno che arrecano questi così detti rigattieri, ossia queste piccole intraprese, le quali assumono il pegno e lo portano poi al Monte di Pietà invece dell'oppignorante.

L'attuale Direzione ha soppresso questi rigattieri od intraprese particolari ed ha messo in loro vece delle succursali che sono dipendenze dello stesso Monte di Pietà. Però è ben naturale che il peso del mantenimento di queste succursali debba essere coperto da un piccolo diritto che si fa pagare all'oppignorante, il quale si prevale di questo vantaggio, ed anche questa è una piccola spesa che va a carico dell'oppignorante stesso, ed è in proporzione tanto più grave che il prestito è più piccolo. Ora, volete vedere, o Signori, quanto è gravoso al povero, malgrado tutte le migliori intenzioni, l'oppignoramento al Monte di Pietà? Il prestito di L. 1 paga L. 16,842 0/0; il prestito di Lire 2 paga Lire 10,410 0/0, il prestito di Lire 3 paga Lire 8,812 0/0. Di mano in mano che si aumenta nello scalo della somma il prestito discende sino al 5,513, vale a dire al 5 1/2 0/0. Dunque ne viene che più uno è povero più paga d'interesse. Questo succede ora che il Monte di Pietà dà il denaro al 5 0/0. Se disgraziatamente come sarà necessario, l'interesse dovesse portarsi al 9 0/0, allora andrebbe al 20 0/0 l'interesse che pagherebbe il povero che impegna per una lira. E questo è calcolato sopra il pa-

gamento che si fa direttamente al Monte di Pietà, senza tener conto del pagamento che si fa alle succursali ove a queste si ricorra. Nè questo è un difetto del Monte di Pietà di Roma, è un difetto universale che nasce dalla natura stessa delle cose, e sarebbe impossibile amministrare diversamente.

Ho considerato finora il caso che il pegno sia disimpegnato; allora il pegno di una lira viene al 16,842. Se però questo pegno dovesse andare in vendita vi è il pagamento del 2 per cento per diritto di vendita da aggiungersi.

Quindi tanto più caro diventa l'interesse, o per meglio dire, tanto più grave la perdita che va sull'oppignorante.

E qui si noti che per una di quelle necessità dell'ordine delle cose, i pegni che vanno in vendita sono quelli specialmente dei poveri, sono i piccoli pegni, perchè i poveri sono quelli che sono incapaci a disimpegnare le obbligazioni assunte. Infatti nelle vendite che si fanno al Monte di Roma giornalmente, e che in media sono circa 180, 150, sono tutte relative a pegni che stanno al di sotto di lire 10. La perdita dunque che si fa nelle vendite per i diritti che ci sono va a cascare tutta più specialmente sopra gli oppignoranti poveri.

Ho parlato fin qui del diritto di vendita; ma vi è una perdita molto più grave di questa, che dirò reale, perchè appartenente alla cosa stessa. Nelle vendite che si fanno da un Monte di Pietà, tutto ciò che questo cura per necessità è che il proprio tassativo sia coperto, e dopo ciò lascia all'alea il prezzo di vendita. Ora, è cosa nota che una certa quantità di capitalisti vanno ricomprando gli oggetti al Monte di Pietà, e di questa speculazione che se ne sono fatta e se ne fanno una certa ricchezza a profitto loro.

Ora, tutta questa ricchezza, tutto questo profitto, naturalmente è fatto a carico della vendita; va quindi a carico dell'oppignorante; e siccome la vendita si fa soprattutto sugli oggetti del povero, è evidente che è il povero il quale fa le spese di questa ricchezza e di questo vantaggio.

Ho voluto ciò accennare, perchè si veda come veramente non è, sotto il rapporto di carità, molto utile e benefica l'azione dell'Opera Pia. Pur nondimeno il vostro Ufficio Centrale ha creduto di mantenere e mantiene questa espressione di *Opera pia*, messa nell'articolo 3, tanto

perchè l'azione benefica del Monte non è interamente esclusa, quanto perchè volendo fare una riforma, non si potrebbe fare soltanto sul Monte di Pietà di Roma, ma dovrebbe farsi su tutti gli altri dello Stato, poscia ancora, perchè vi è una legge delle Opere pie; altrimenti sarebbe stato necessario fare una legge speciale per l'ordinamento di questo Monte di Pietà che non ritornerebbe più sotto la legge generale delle Opere pie, la quale ne determina appunto l'ordinamento.

Infatti l'ordinamento del Monte di Pietà di Roma, quale si legge in questo articolo e nei successivi, è relativo a quanto dispone in proposito la legge del 3 agosto 1862.

Per tutte queste ragioni l'Ufficio Centrale ha creduto di mantenere l'articolo quale sta; ed ha soltanto voluto dare in proposito alcune spiegazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Al Monte di Pietà di Roma, per gli uffici di Opera Pia, oltre il Palazzo dei prestiti in cui esso ha sede, è fatto, durante la liquidazione di cui all'articolo 2, l'assegno di lire tre milioni cinquecentomila, compreso il capitale ora investito nei prestiti di pegno. »

(Approvato.)

« Art. 5. Durante la liquidazione di cui all'articolo 2, il Monte di Pietà di Roma, quale Opera Pia, pagherà all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'interesse del tre per cento all'anno sulla somma sopraddetta di lire tre milioni cinquecentomila. »

(Approvato.)

« Art. 6. Dimessi i terzi creditori, o sistemati i conti coi medesimi, la Cassa dei depositi e prestiti liquiderà pure, nel contraddittorio con la Commissione dell'articolo 3, ogni pendenza fra lo Stato ed il Monte.

» In caso di contestazione, le questioni saranno decise dal Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 7. Se la liquidazione ordinata, sia dall'art. 2, sia dall'articolo 6, si chiuderà con resti attivi, questi formeranno la dotazione del Monte.

» Nel caso che i resti attivi non fossero sufficienti a costituire la dotazione del Monte, questa rimarrà formata in tutto o in parte dal-

l'assegno del Palazzo e della somma di lire tre milioni cinquecentomila, di cui all'articolo 4, sul quale assegno il Monte corrisponderà alla Cassa dei depositi e prestiti, oltre l'interesse del tre per cento, la quota di ammortamento dell'uno per cento all'anno.

» Il valore del Palazzo per il fine sopraindicato sarà stabilito per perizia. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. La legge sarà votata domani a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo ed alla Legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

(V. Atti del Senato N. 38.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Prego la Commissione di Finanza di voler prendere il suo posto.

Si darà lettura del progetto di legge.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Si tratta di un progetto di legge assai lungo, benchè molto più lungo in apparenza che in sostanza, giacchè la maggior parte degli articoli onde si compone questo progetto di legge, sono testualmente riprodotti dalle veglianti leggi, unicamente per il coordinamento della parte nuova con la antica.

Ora dunque io proporrei che il Senato volesse, come in simili casi già si è praticato, dispensare la Presidenza dalla lettura dell'intero progetto.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Relatore è fatta in nome dell'intera Commissione di Finanza?

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione domanda che venga dispensata la Presidenza dalla lettura del progetto di legge, perchè suppone che i signori Senatori ne abbiano piena conoscenza e perchè attesa la sua lunghezza porterebbe un inutile spreco di tempo.

Chi approva la proposta della Commissione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

TITOLO I.

Tasse di registro e bollo.

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, ed alla legge 19 luglio 1868, n. 4480:

A) All'ultimo paragrafo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo è surrogato il seguente:

« Nei trasferimenti a causa di morte e nei passaggi d'usufrutto che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefizi e cappellanie, i crediti, sia che appartengano a nazionali, sia che spettino a stranieri, si considerano esistere nello Stato quando sono esigibili nel medesimo, o sono assicurati sui beni posti in esso, o sono corrispettivi di contratti su stabili nel medesimo situati, o dipendono da contratti stipulati fra nazionali in Italia. »

B) All'articolo 23 del decreto summentovato, ed agli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1868, viene surrogato il seguente:

« Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio.

» Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovrà avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse località tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

» Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme:

» 1. Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sarà percetta sul prezzo

o corrispettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24;

» 2. Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta, giusta la quale la tassa sarà liquidata o riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denuncia o l'atto da registrarsi, il ricevitore farà una dichiarazione d'ufficio e giusta la medesima sarà liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale; il contribuente che si creda gravato potrà dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima.

» Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sarà provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti e si farà luogo a supplemento o restituzione, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sarà denunciato al ricevitore o da questi verrà altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo.

» 3. Se si tratta di mobili, la tassa si applicherà al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi anteriori di non più di sei mesi.

» 4. Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sarà applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni più prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare. »

C) Agli articoli 24, 27, 28 e 29 del citato decreto legislativo sono sostituiti i seguenti:

« Art. 24. Se il valore dichiarato è riputato inferiore di oltre un ottavo al valore che l'immobile aveva in comune commercio al giorno del trasferimento, l'amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia nel termine di giorni cinquanta dal seguito pagamento.

» Nei trasferimenti a titolo oneroso la stima potrà essere richiesta dall'amministrazione nel

solo caso in cui il prezzo od il corrispettivo convenuto sia reputato inferiore del quarto del valore venale.

» I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte di ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

» Art. 27. Le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario. Giusta il risultato delle medesime si farà luogo a supplemento o a restituzione di tassa.

» Le spese di giudizio, sommariamente tassate dal Pretore, saranno a carico dell'erario, o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà, rispettivamente, o l'ottavo od il quarto, di cui all'articolo 24.

» Art. 28. Quando il valore espresso nell'atto o altrimenti dichiarato dal contribuente sia inferiore di oltre un quarto al valore accertato col mezzo della stima, oltre la tassa dovuta sulla differenza tra i due valori, sarà anche applicabile la sovratassa di che all'articolo 95.

» Art. 29. Prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si potrà stabilire, di concerto fra l'amministrazione e il contribuente, il valore da sottoporsi a tassa. »

D) All'articolo 53 del suddetto decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 53. I debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, oppure da scrittura privata, registrata prima dell'apertura successione, saranno ammessi, in deduzione dell'asse ereditario soggetto a tassa di trasferimento in causa di morte.

» Saranno parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi risultanti da scritture private anteriori alla presente legge per le quali sieno state già corrisposte le tasse di bollo graduale o altre tasse corrispondenti prescritte dalle leggi in vigore all'epoca della loro stipulazione, ognora che però le dette scritture abbiano, anteriormente all'apertura della successione, acquistata data certa.

» Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nei limiti delle consuetudini locali, non che le spese di ultima infermità fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, sì le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

» Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che al successivo articolo 56 o in quelli del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate. »

E) All'articolo 69 dell'indicato decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 69. La denuncia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo articolo 74 si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denuncia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.

» Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà; la verifica della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione. »

F) Al capoverso dell'articolo 75 del decreto 14 luglio 1866, n. 3121, è sostituito il seguente:

« Per le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti da questo decreto la denuncia e il pagamento della tassa dovranno farsi nei termini stabiliti nell'articolo 79 e nel capoverso dell'articolo 85 sotto le sanzioni penali degli articoli 95 e 97. »

G) Al primo comma dell'articolo 88 del ripetuto decreto legislativo si aggiungerà.

« o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunce che debbono farsi in doppio esemplare. »

Saranno eliminate al secondo comma le parole *denuncia di contratti verbali*.

H) Al terzo capoverso dell'articolo 95 dello stesso decreto legislativo è sostituito il seguente:

« La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati ove essa ecceda i limiti segnati dall'articolo 28. »

I) All'articolo 97 del medesimo decreto legislativo è sostituito il seguente:

« Art. 97. Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denuncia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sarà dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorachè il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente articolo 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre dieci giorni da quello nel quale a mezzo d'uscieri gli sarà stata notificata la relativa liquidazione. »

L) In surrogazione all'articolo 150 del decreto legislativo del 14 luglio 1866:

« Art. 150. Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio, o in altro modo, giusta le disposizioni del presente decreto:

» 1° Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto con ecceda le lire centoventi all'anno, o, trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire centosessanta all'anno;

» 2° Le locazioni parimenti verbali o in forma privata di terreni quando sono fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi ed il fitto e i corrispettivi non eccedano le lire cento all'anno. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

Nessuno domandando la parola, lo metterò ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Tassa di circolazione.

La legge 19 luglio 1868, n. 4480, è modificata come in appresso:

A) L'ultimo capoverso dell'articolo 26 è soppresso, ed è surrogato dal seguente:

« Le cambiali o effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, pagheranno il doppio della tassa stabilito dalla legge per le altre cambiali o recapiti mercantili.

» Alle marche per cambiali ora in uso sono aggiunte due specie del valore rispettivamente di lire dieci e di lire venti. »

B) Agli articoli 28 e 29 sono sostituiti i seguenti :

« Art. 28. Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di società non peranco costituite, è dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della legge sul bollo, le cambiali, i recapiti di commercio ed i biglietti indicati nell'articolo 24 della presente legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

» Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle società estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano, per le quali è provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della legge 14 giugno 1866.

» La tassa sarà liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

» Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minore tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si farà in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si farà sul loro valore nominale salva la detrazione predetta.

» La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sarà considerata come un migliaio completo.

» Art. 29. Tutti indistintamente i titoli indicati nell'articolo precedente sono esenti da registrazione a norma dell'articolo 149 del Decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, sulle tasse di registro. Questa disposizione non è per altro applicabile ai contratti delle società anonime od in accomandita per azioni, ricadendo i medesimi sotto le regole comuni ai contratti fra privati. »

(Approvato.)

Art. 3.

Tassa di manomorta.

È soppresso il secondo paragrafo dell'articolo 13 della legge 21 aprile 1862, n. 588, ed è sostituito dai due seguenti :

« Questa tassa sarà pagata unitamente alle penali a semestri maturati.

» Pel ritardo al pagamento delle rate semestrali di tassa e delle penali oltre venti giorni dopo la scadenza di ciascun semestre, sarà dovuta una sopratassa in ragione del 10 per cento delle rate di tassa di cui fu ritardato il pagamento. Nei primi dieci giorni però dopo la scadenza si trasmetterà al contribuente preavviso che dentro altri dieci giorni incorrerà nella pena della sopratassa suddetta. »

(Approvato.)

Art. 4.

Tassa sulle concessioni governative.

Alla tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520, concernente le tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte, cioè :

« A) Art. 48. Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite per la esclusiva difesa personale, L. 5.

» B) Art. 49. Permesso annuale di caccia in quelle provincie dove i modi sottoindicati di caccia non sieno vietati:

» a) di portare e di cacciare con armi da fuoco non proibite d'ogni specie, L. 20.

» b) di cacciare con spingarda, archibuso od altra arma da getto a cavalletto o con appoggio fisso, L. 50.

» c) di cacciare con reti stabili, paretaio, rocoli, prodine, boschetti per i tordi, reti aperte ecc, L. 30.

» d) di cacciare vagando con reti o altri ordigni portatili, L. 50.

» e) di cacciare con lacci, con trappole e trabocchetti di ogni specie, L. 50.

» f) di caccia fissa con panie, L. 15.

» g) di cacciare con reti in riva al mare e con lanciatore, L. 50.

» Di contro si scriveranno le seguenti norme di liquidazione :

» Il permesso o licenza preciserà il genere di caccia per cui fu rilasciato, e, se per caccia con reti stabili, anche il luogo di preciso esercizio. »

Chiunque, avendo ottenuto il permesso di portare armi da fuoco per l'esclusiva difesa personale, se ne valga per uso di caccia, è punito con una multa di lire cento.

La contravvenzione alle disposizioni delle quali alle lettere *a, b, c, d, e, f, g*, è punita con una multa uguale al doppio della tassa.

Restano ferme le penalità sanzionate da altre disposizioni legislative.

Senatore DI CAMPELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI CAMPELLO. Io chiederei all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, una spiegazione, perchè non abbiano poi a nascere confusioni.

Alla lettera *C* dell'articolo 49 è detto : « di cacciare con reti stabili, paretajo, rocoli, prodine, boschetti per tordi, reti aperte, ecc., lire 30 » ed alla successiva lettera *F*, si legge: « di caccia fissa con panie, lire 15. »

Parmi che anche per la caccia con panie i boschetti ci vadano : ora per questa caccia si pagheranno lire 30 o lire 15?

Desidero su ciò una parola di schiarimento.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pare che la dicitura dell'articolo non dia luogo a dubbiezze, in quanto che nel primo caso si parla di caccia con *reti stabili*, e nel secondo di caccia con *panie*. Chi dunque vorrà adoperare la pania sola non pagherà che lire 15.

Senatore DI CAMPELLO. Mi pareva necessaria questa spiegazione e ne ringrazio l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

Bollo delle carte da giuoco.

Alla legge del 21 settembre 1862, n. 965, sul bollo delle carte da giuoco, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte :

« È dichiarata contravvenzione alla legge sul bollo delle carte da giuoco :

» 1. Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali ;

» 2. La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bellati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura ;

» 3. Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non sieno accompagnati ad un'ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

» Questa bolletta di circolazione potrà essere rilasciata da qualunque ufficio doganale o di privativa e sarà valida unicamente per il tempo che sarà fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.

» La contravvenzione di che al n. 1, è punita con multa fra le 25 e le 100 lire, e, se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 100 a 400 lire.

» Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, saranno solidariamente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte, ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sarà stata accertata la contravvenzione.

» Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 100 e 400, ed al pagamento saranno solidariamente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verrà rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.

» In ogni caso avrà luogo la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.

» Dal giorno dell'attivazione della presente legge è posto fuori d'uso l'attuale bollo delle carte da giuoco, e ne verrà sostituito altro la

cui forma e distintivi saranno determinati con Decreto Reale.

» La vendita delle carte da giuoco, già sottoposte al bollo, non sarà permessa che per il corso di sei mesi dopo la pubblicazione di questa legge, dopo di che dovranno essere bollate nuovamente, senza spesa del possessore, purchè questi ne faccia domanda all'Intendenza di finanza entro un mese dalla scadenza di detto termine. »

(Approvato.)

Art. 6.

Carta bollata comprensiva della tassa di registro e bollo.

Alle diverse qualità di carta bollata stabilite dalla legge 14 luglio 1866, n. 3122, ne è aggiunta una speciale comprensiva della tassa di bollo e di registro.

Il bollo e i distintivi di detta carta saranno determinati con Decreto Reale.

Essa avrà i valori di L. 1 50

- » 2 »
- » 3 »
- » 4 »
- » 5 »
- » 6 »

Questa carta speciale, quando non si preferisca la registrazione entro i termini e con le tasse fissate dalla legge di registro, potrà essere impiegata per la formazione dei seguenti atti:

a) Polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata, a norma dell'articolo 1325 del Codice civile, allorchè la somma promessa non superi lire mille.

Se il valore della polizza o obbligazione non superi lire 200 sarà impiegata la carta da L. 2 da oltre lire 200 a lire 400 » 3 da oltre lire 400 a lire 600 » 4 da oltre lire 600 a lire 800 » 5 da oltre lire 800 a lire 1000 » 6

b) Affitti e locazioni di beni stabili e mobili e tutti gli altri contratti indicati nell'art. 41 della tariffa annessa alla legge di registro 14 luglio 1866, n. 3121, allorchè sono fatti per scrittura privata e la sommatotale del canone o della corrisposta in ragione della durata della locazione non oltrepassa lire 2000.

Se l'ammontare del canone o della corrisposta non supera lire 400, sarà impiegata la carta da L. 2 da oltre lire 400 a lire 800 » 3 da oltre lire 800 a lire 1200 » 4 da oltre lire 1200 a lire 1600 » 5 da oltre lire 1600 a lire 2000 » 6

Per i duplicati di detti atti sarà impiegata la carta da lire 1 50.

c) Colonie parziarie, mezzerie e terzerie di che all'art. 43 della citata tariffa quando siano fatte per scrittura privata.

Per queste scritture sarà impiegata la carta da lire 2; per i duplicati quella da lire 1 50.

Senatore MENABREA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io prendo questa opportunità per sottoporre al signor Ministro delle Finanze una mia considerazione circa il modo di riscuotere la tassa del bollo che deve accompagnare certi atti. Debbo rammentare al Senato che secondo la legge, la più piccola ricevuta che si faccia, deve essere accompagnata con un francobollo da 5 centesimi.

Ma è un fatto che la massima parte di queste ricevute sfugge alla tassa. Non è certamente che vi sia difficoltà a far pagare 5 centesimi per una ricevuta, ma è che quei francobolli non si hanno facilmente.

Io domando al signor Ministro se non sarebbe possibile, anzi conveniente, l'applicare a questa tassa i francobolli postali da centesimi 5 a luogo dei francobolli non postali oggidì prescritti. Anzi a questo proposito io direi di non fare che una sola specie di francobolli tanto per le lettere che per gli atti, il che potrebbe venire molto in acconcio quando si tratta di apporre il bollo ad atti di poca entità per adempiere a quanto è prescritto dalla legge; mentre, ripeto, ora la massima parte delle piccole ricevute sfugge alla legge medesima.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non credo veramente che si possa adottare una sola specie di bollo; perchè queste due cose hanno uno scopo diverso. Nondimeno la cosa accennata dall'onorevole preopinante merita studio e considerazione, che io mi darò cura di fare.

Senatore MENABREA. Io mi permetto di dire che non credo che si sfugga allo scopo, perchè lo scopo è sempre quello di pagare. Dunque basta che si paghi in un modo o nell'altro,

sia per una lettera, sia per una ricevuta è la stessa cosa, ed è sempre la finanza che deve guadagnare. Io credo che sarebbe, ripeto, una grande semplificazione aver una specie unica di bollo applicabile tanto alle lettere, come a tutti gli altri atti. Però non insisto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Credo che l'idea dell'onorevole Menabrea meriti di essere studiata. Dubito però che si possa far servire il *timbro* postale per *marca* da bollo. Fra gli altri inconvenienti vi sarebbe quello derivante dalla difficoltà di tenere distinti i prodotti; onde non si capirebbe più cosa rende la posta, cosa rende il bollo. In ogni modo è questione che merita d'esser studiata.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

La sovrimposta del 20 per cento, stabilita dall'art. 1 della legge 11 agosto 1870, n. 5874, allegato *M*, è estesa alle tasse indicate agli articoli 2, 4 e 6 della presente legge.

(Approvato.)

Art. 8.

La presente legge andrà in osservanza col 1 luglio 1874.

(Approvato.)

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi e decreti seguenti:

1. Manomorta, 21 aprile 1862, n. 587;
2. Ipotecche, 6 maggio 1862, n. 593;
3. Carte da giuoco, 21 settembre 1862, n. 965;
4. Ipotecche, 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 10;
5. Bollo e registro, 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122;
6. Ipotecche, 28 dicembre 1867, n. 4537;
7. Bollo e registro, 19 luglio 1868, n. 4480;
8. Concessioni governative, 26 luglio 1868, n. 4520;
9. Decimo, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *M*; come pure la presente legge.

(Approvato.)

TITOLO II. — *Tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi.*

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. In questo titolo II sono incorsi alcuni errori di stampa che mi fo un dovere d'indicare; essi riguardano citazioni d'articoli, e così: In fine dell'articolo 6, dove dice *nel precedente articolo*, deve dire: *nel precedente articolo 4*. L'ultimo alinea dell'art. 15, che dice: *stabiliti dall'articolo 4*, deve essere corretto così: *stabiliti dall'articolo 6*. Nell'art. 20, quarta linea, dove dice: *agli articoli 1 e 3*, deve leggersi: *agli articoli 1 e 4*. Nell'art. 21, ove dice: *all'articolo 7*, deve dirsi: *all'articolo 9*. Nell'ultima linea dell'articolo 23 infine, invece di: *nell'articolo 9*, bisogna leggere *articolo 11*.

Tutte queste correzioni però furono fatte nell'esemplare che ha sotto gli occhi l'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Occorre che si facciano anche nell'esemplare che tiene il Segretario.

Si dà lettura del Titolo II, come fu corretto dalla Commissione,

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

TITOLO II.

Tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

Art. 1.

« Le assicurazioni fatte nello Stato, tanto da società di qualunque specie, sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, » e quelle eziandio fatte all'estero quando si debba farne uso nello Stato, o che concernano beni stabili o mobili esistenti nello Stato, o navi con patenti di nazionalità italiana, o merci trasportate dalle medesime, o, trattandosi di assicurazioni sulla vita, riguardino persone aventi domicilio nel regno, andranno soggette alle tasse seguenti:

I. Per le assicurazioni marittime a premio fisso, e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato:

Tassa di cent. 5 una volta tanto per ogni lire mille di somma assicurata se il premio non eccede i cent. 20 per cento,

di cent. 10 una volta tanto per il premio da oltre cent. 20 a cent. 40 per cento,

di cent. 15 per il premio da oltre cent. 40 a cent. 80 per cento,

di cent. 20 per il premio da oltre cent. 80 a lire 1 per cento,

di cent. 40 per il premio da oltre lire 1 a lire 1 50 per cento.

di cent. 60 per il premio da oltre lire 1 50 a lire 1 75 per cento,

di cent. 80 per il premio da oltre lire 1 75 a lire 2 per cento,

di lire 1 per il premio da oltre lire 2 a lire 2 50 per cento,

di lire 1 25 per il premio da oltre lire 2 50 a lire 3 50 per cento,

di lire 1 50 per il premio da oltre lire 3 50 ad ogni maggior somma.

« II. Per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato, tassa di centesimi 75 per ogni migliaio di lire della somma assicurata. »

III. Per le assicurazioni di merci viaggianti pei fiumi, laghi e per terra:

Tassa di cent. 1 per ogni migliaio di lire di somma assicurata se il premio non supera i cent. 20 per mille,

di cent. 2 per il premio da oltre i cent. 20 a cent. 50 per mille,

di cent. 5 per il premio da oltre cent. 50 a lire 1 per mille,

di cent. 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 1 25 per mille,

di cent. 20 per il premio da oltre lire 1 25 a lire 1 50 per mille,

di cent. 25 per il premio da oltre lire 1 50 a lire 2 per mille,

Tassa di cent. 30 per il premio da oltre lire 2 ad ogni maggior somma.

« IV. Per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (*tontine*): »

Tassa di cent. 25 per ogni 100 lire su ciascun versamento a misura che sarà eseguito.

« V. Per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali: »

Tassa di cent. 4 quando la misura unitaria del premio non eccede il 2 50 per mille,

di cent. 5 quando è da lire 2 50 in su.

« VI. Per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra assicurazione di redditi;

» Tassa pure annuale di cent. 10 per ogni migliaio di lire di somma assicurata. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

I contratti di riassicurazione non sono soggetti a nuova tassa se il contratto di assicurazione primitiva sia stato regolarmente registrato nel Regno. In caso contrario va soggetto il contratto di riassicurazione alle stesse tasse fissate nell'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 3.

« Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata quando anche la polizza di assicurazione esprima una durata minore di un anno, e sarà di regola pagata a trimestri maturati. »

(Approvato.)

Art. 4.

« I contratti vitalizi mediante una somma di denaro potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione, sì nazionali che straniere debitamente autorizzate, anche sopra polizze private, purchè queste vengano staccate da un registro a madre e figlia, e presentino tutte le cautele che il Governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

» Si pagherà per tali contratti, e per una volta tanto, la tassa di cinquanta centesimi per ogni cento lire sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie.

» Le sopraddette polizze private dovranno, a cura delle parti contraenti ed entro cinque giorni dalla loro data, essere registrate presso l'ufficio incaricato dal Governo della riscossione della tassa, colle indicazioni che verranno stabilite da apposito regolamento. »

Saranno soggetti alla tassa di che nel presente articolo anche i contratti vitalizi stipulati all'estero per polizza privata, quando concernano persone che hanno domicilio nel regno, e dovranno essere registrati entro i termini stabiliti dal successivo articolo sesto.

(Approvato.)

Art. 5.

Non sarà data forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere relative a contestazioni derivanti dalle operazioni accennate negli articoli 1, 2 e 4 della presente legge se non si esibirà il certificato legale di essersi pagata la tassa nel termine fissato nella presente legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'egregio Relatore, nell'accurata sua relazione, trattenendosi a ragionare sopra quest'articolo 5, premette alcune osservazioni, e infine conchiude con queste parole: « Teniamo per fermo che in caso di contrarietà fra i trattati internazionali ed il presente articolo quinto, dovrà sempre questo rimanere subordinato a quelli. Intorno a ciò credemmo di dover conferire non solo col Ministro di Finanza, ma eziandio coi Ministri degli Affari Esteri e della Giustizia, i quali tutti concorsero nell'avviso della vostra Commissione, e si dissero disposti a farne formale dichiarazione davanti al Senato. »

Adempiendo appunto la promessa fatta alla Commissione a questo riguardo, io non esito a confermare dinanzi al Senato la già fatta dichiarazione, a nome anche degli onorevoli miei Colleghi, che l'avviso della Commissione sopra l'effetto legale di quest'articolo in relazione ai trattati internazionali è perfettamente conforme al concetto del Ministero, ed aggiungerò pure che è conforme alle disposizioni espresse e formali del nostro diritto.

Imperocchè nelle disposizioni preliminari del Codice civile, dove stanno sanciti i principii generali che regolano tutto il nostro diritto, non solo civile, ma anche nelle altre sue parti, è detto espressamente all'art. 10, a proposito dell'esecuzione delle sentenze pronunciate da Tribunali stranieri, che esse saranno esecutorie nel Regno, mediante l'osservanza delle forme che sono stabilite dalle leggi di procedura, e vi si soggiunge: « salve le disposizioni delle convenzioni internazionali » locchè dimostra che il nostro legislatore non ha ommesso di proclamare un principio il quale s'impone, del resto, per sè, che cioè il diritto risultante dalle convenzioni diplomatiche prevale naturalmente alle disposizioni del nostro

diritto interno ogni volta che sorga divergenza tra le une e le altre nel regolare vertenze cogli Stati i quali hanno col nostro particolari convenzioni sull'argomento controverso. A queste disposizioni generali del Codice civile corrisponde pienamente l'ultima disposizione del Codice di procedura civile, dov'è detto: che le disposizioni di questo titolo (il titolo tratta precisamente della esecuzione degli atti delle autorità straniere) sono subordinate a quelle delle *convenzioni internazionali e delle leggi speciali*.

Da questa disposizione risulta che la nostra legislazione riserva non solamente le convenzioni internazionali, ma anche le leggi speciali interne che possono diversamente disporre intorno a questa parte del diritto internazionale, locchè è molto savio e provvido, giacchè i larghi principii onde s'informa il nostro diritto internazionale possono non di rado esigere che vi si porti qualche eccezione nell'interesse del diritto interno e ciò appunto farebbe il progetto attuale con quest'art. 5, in quanto che questa legge speciale apporterebbe precisamente una restrizione al principio generale del nostro diritto civile sopra l'esecuzione dei giudicati pronunciati all'estero. Non credo poi che questa eccezione manchi di ragione plausibile; e invero, basta riflettere che, come bene osservava lo stesso Relatore della Commissione, in materia simile, cioè quando si tratta di sentenze che sieno pronunciate sopra atti che non furono sottoposti alla prescritta registrazione, i nostri magistrati sarebbero dalla nostra legge impediti di pronunciare qualunque sentenza. Quindi il trattamento che si userebbe alle sentenze provenienti dall'estero, cioè il diniego della esecuzione nel caso che risultino pronunciate sopra atti non registrati nel termine fissato, non avrebbero nulla di anormale, nè di troppo severo.

Pertanto il Ministero è d'opinione che la disposizione dell'articolo 5. possa essere dal Senato approvata senz'alcun timore di deviare dai giusti e retti principii che reggono la materia della esecuzione nel Regno delle sentenze pronunciate dai tribunali stranieri, e riservano alle convenzioni internazionali in ogni caso la prevalenza che loro spetta sulle leggi del nostro diritto interno.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. I dubbi di cui ha fatto espressione il Relatore nel suo rapporto in nome della Commissione furono anche da me divisi, però non mi saprei acconciare al modo con cui li vedo risolti; giacchè, per quanto possano essere concordi i Ministri a fare dichiarazioni su di una legge, apparterrà unicamente al magistrato l'applicarla e l'interpretarla, e quindi sarebbero cosa poco utile quelle dichiarazioni. Oltre di che non saprei far plauso interamente al principio che, trattandosi del concorso di due leggi, una di diritto privato interno, ed una di diritto internazionale, non sussistesse la norma che la più recente deroghi all'antica, fosse pur questa una legge internazionale. Per me accetto la teorica insegnata concordemente dagli scrittori di diritto internazionale, quella cioè che i trattati internazionali che riguardano le cose private hanno il carattere comune di leggi. Così adunque io troverei una legge anteriore, che è quella del trattato internazionale in antinomia con una legge posteriore; per mio avviso fra le due leggi l'ultima sarebbe preponderante.

Quindi le dichiarazioni relative all'articolo di cui si discute, veramente non mi contentano. Fu però felicissimo il Ministro Guardasigilli nello aver dimostrato come le regole sancite nel Codice di procedura civile possono essere derogate da convenzioni internazionali e da leggi speciali.

Ma anche qui a me parrebbe riesca forzata la intelligenza dell'articolo 950 della Procedura civile, in quanto per esso si voglia intendere che sia pure posteriore la novella legge al Trattato internazionale, debbe quella cedere il passo a questo.

L'art. 950, per me altro non accenna se non che le regole generali in quel capitolo dettate, possano venir derogate, o *subordinate* dalle Convenzioni internazionali, o dalle leggi speciali.

Io pregherei il Ministro Guardasigilli, considerare piuttosto se, essendo canone di legge che le sentenze proferite dalle Autorità nel Regno devono nel giudizio di delibazione venir esaminate nel profilo se contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del Regno.

Ora, siccome il diritto pubblico interno viene fra gli altri costituito dalle leggi che regolano la materia tributaria, è evidente che tutte

fiate che una sentenza straniera viene a dar di cozzo in quelle che al sistema tributario si riferiscono, questa sentenza non merita dal giudizio di delibazione di venir munita della *forza esecutiva* nel Regno.

Ora, siccome questa che discutiamo è una legge di tassa, che unita alle altre, costituisce il sistema tributario nostro, e siccome da questa legge viene ordinato che le assicurazioni fatte all'estero entro un termine, bisogna che si assoggettino alla tassa nel Regno, mi pare che la sentenza straniera basata su di polizze di assicurazione non state soggette alla tassa, non meriterebbe l'*exequatur* come quella che contiene disposizioni contrarie al diritto pubblico interno, di cui fa parte il sistema legislativo tributario.

Io sottometto queste mie riflessioni al Senato, e le presento all'onorevole Guardasigilli, perchè se da questo lato riuscisse meglio sviluppata la giuridica esistenza dell'articolo, si potrebbe farne accettazione, invece di entrare in un sistema che, o è meno corretto, od è più esposto a contraddizioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sebbene io creda che le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato diano ragione sufficiente della prevalenza dei trattati internazionali nell'applicazione della disposizione scritta nell'articolo 5, credo tuttavia che vi si possa anche aggiungere quelle che l'onorevole Caccia ha indicate.

Non si può invero dubitare che le leggi tributarie appartengono al diritto pubblico interno, e come egli bene osservava, fra le condizioni che il Codice di procedura civile prescrive nei giudizi di delibazione per la esecuzione delle sentenze pronunziate da tribunali stranieri, delle quali si chiede l'esecuzione nello Stato, evvi pur quella che esse nulla dispongano che sia contrario al nostro diritto pubblico interno: così, quando avvenisse che si verificasse una violazione del nostro diritto tributario in una sentenza straniera, egli è certo che i magistrati dovrebbero negare l'esecuzione.

Credo tuttavia che anche le altre considerazioni, che io deduceva da due espresse disposizioni dei nostri Codici, non possano non avere un valore ed una influenza speciale sul dubbio che si sollevò circa l'articolo in esame, nè parmi

che possa ostare la difficoltà mossa dall'onorevole Caccia, che cioè una legge per essere posteriore a un trattato, possa influire sulla sua applicazione e sopra i suoi effetti, poichè è principio generalmente ammesso, e non lo contesterà certamente l'onorevole Caccia, che col diritto interno non si può derogare al diritto internazionale, a quello cioè che risulta dai trattati diplomatici o convenzioni tra Stato e Stato ai quali non si può regolarmente derogare se non con altri trattati. Le stipulazioni diplomatiche, mentre hanno forza di legge nello Stato, hanno forza di contratto tra gli Stati che le hanno concluse.

Ora, è un canone troppo evidente, troppo noto, che i contratti non possono essere mutati se non col concorso delle parti contraenti: nè mai varrebbe l'allegare una legge interna di data posteriore per infirmarne la forza, o mutarne gli effetti.

Sono queste le ragioni per le quali io ritengo che, sebbene le disposizioni da me allegate possano bastare a persuadere che certamente i magistrati applicheranno l'articolo 5 nel senso divisato dalla Commissione ed acconsentito dal Ministero, rispettando cioè l'autorità delle convenzioni internazionali che diversamente disporrebbero, può tuttavia allo stesso scopo giovare anche la ragione che è stata opportunamente rilevata dall'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'onorevole Ministro Guardasigilli di questa sua dichiarazione.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. La Commissione è pienamente soddisfatta delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e crede che possa pure esserlo il Senato; e che perciò sia da passare alla votazione dell'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. Se non si domanda da altri la parola, rileggerò l'art. 5 per porlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di Relazioni.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presen-

tare al Senato due Relazioni annuali, una sui lavori dell'Arsenale marittimo di Venezia, e l'altra sui lavori dell'Arsenale marittimo di Spezia.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di queste due Relazioni, che saranno depositate negli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo ed alla legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.

PRESIDENTE. Si continua la discussione del progetto di legge.

Siamo giunti all'art. 6, di cui si dà lettura:

Art. 6.

Le assicurazioni di ogni genere di che ai primi due numeri dell'articolo 1, « contratte così dalle compagnie come dai particolari, dovranno essere registrate entro il termine di cinque giorni dalla loro stipulazione, in un libro tenuto dall'amministrazione pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione del nome dei contraenti, del destino del viaggio, del nome del bastimento e del capitano del valore del carico assicurato, del premio di assicurazione e del pagamento della tassa portata dalla presente legge. »

« Saranno esenti dalle indicazioni dei nomi dei bastimenti e del capitano quelle assicurazioni che fossero stipulate colla clausola in *quovis* od altra equivalente. »

Le assicurazioni stipulate all'estero dovranno essere registrate nel termine di due mesi dalla loro data se fatte in Europa, e di sei mesi se fuori di Europa.

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo 4 sarà annotata dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati. »

(Approvato.)

Art. 7.

« La tassa cui sono sottoposte, dai numeri 1 e 2 dell'articolo 1, le assicurazioni marittime poste in essere da associazioni di mutua assicurazione, si applica annualmente sull'intero valore che dalle perizie eseguite in occasione dell'assicurazione risulterà attribuito a ciascun bastimento assicurato ed ai rispettivi accessori.

» Sarà dovuta una nuova tassa ad ogni rinnovazione o prolungamento dell'assicurazione.

» I certificati ed altri recapiti che si rilasciano dalla società a ciascun associato per constatare la sua partecipazione nella società ed il valore rispettivamente assicurato, dovranno essere registrati entro cinque giorni dalla loro data a norma del precedente articolo 6. Mancando i certificati o i recapiti sovraccennati, dovranno registrarsi le scritture di assicurazione che si fossero stipulate fra i soci.

« In caso che i certificati od i recapiti rilasciati ai soci, ovvero le scritture summenzionati contenessero indicazioni reputate dall'amministrazione insufficienti, potrà l'amministrazione medesima richiedere i necessari maggiori schiarimenti o le giustificazioni che si credessero opportune, e potrà altresì farsi dare comunicazione delle eseguite perizie, come pure degli statuti e delle convenzioni tutte, da cui cotali mutue assicurazioni si trovassero regolate. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Le tasse dovute per le polizze e pei contratti accennati negli articoli 4, 6 e 7 dovranno pagarsi contemporaneamente alla registrazione ivi prescritta. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le società » ferroviarie pel trasporto delle merci o valori che assicurano e quelle « che fanno assicurazioni per laghi, fiumi e terre e le società che fanno assicurazioni diverse da quelle comprese nei precedenti articoli 4, 6 e 7 dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la loro sede uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette a tassa. » secondo il modulo che verrà dato loro dall'amministrazione delle finanze, « e farne il contemporaneo pagamento a norma dell'articolo 3. »

« Ove le particolari condizioni della società non permettano che si presenti ogni tre mesi lo stato delle operazioni, l'amministrazione delle finanze, dietro giustificata domanda della società, potrà concedere che lo stato di tutte le operazioni soggette a tassa sia prodotto annualmente all'ufficio demaniale.

» Anche in questo caso il pagamento della tassa sarà eseguito a trimestri maturati in base delle operazioni dell'anno precedente, ed in via approssimativa, se si tratta di società di nuova istituzione, salvo la liquidazione della tassa definitiva alla presentazione dello stato annuale.

» La produzione dello stato trimestrale od annuale sopraccennato dovrà farsi rispettivamente entro un mese od entro tre mesi successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno cui lo stato si riferisce. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Tutte le compagnie o società, così nazionali come estere, che faranno le operazioni accennate negli articoli 1 e 4 della presente legge, e, quanto alle compagnie o società estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato dovranno tenere un repertorio nel quale registreranno, per ordine di data, sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento, od altra operazione qualunque soggetta a tassa.

» Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato in ogni pagina, visto e firmato da un giudice del tribunale di commercio o del tribunale civile di circondario che ne farà le veci.

» Entro i primi quindici giorni successivi al termine di ogni trimestre, i direttori od amministratori delle compagnie suddette dovranno presentare all'ufficiale incaricato dell'esazione della imposta il repertorio dei loro atti per essere esaminato e vidimato. »

L'amministrazione finanziaria potrà dispensare dall'obbligo di tenere il repertorio le società e compagnie che fanno esclusivamente le operazioni di assicurazione, di che ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, purchè esse si obblighino a permettere agli agenti finanziari di riscontrare le note trimestrali od annuali delle operazioni, sì con le polizze originali, che con i registri delle sedi sociali nei quali le polizze medesime siano designate.

(Approvato.)

Art. 11.

« I commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, » od i corrispondenti, mandatari o rappresentanti dei commercianti esteri, « saranno pure obbligati di tenere il repertorio per detti atti e di presentarlo a norma del precedente articolo 10. I non commercianti che fanno atti di assicurazione soggetti a tassa, in luogo della tenuta del repertorio dovranno produrre all'ufficio demaniale la copia

in carta libera di ciascun atto entro trenta giorni dalla sua data. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Tutti gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni e di contratti vitalizi fatti per polizze private soggette a tassa a norma della presente legge saranno parimente obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conchiusi, ed a presentarlo all'ufficiale incaricato dell'esazione della tassa in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 10.

» Questo speciale repertorio sarà esente dalla tassa di bollo. »

(Approvato.)

Art. 13.

Le società straniere aventi rappresentanza o sede di esercizio nel regno, ed i cui titoli di azione o d'obbligazione vanno esenti dalla tassa di negoziazione, giusta l'articolo 29 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, saranno invece soggette alla tassa annuale dell'uno per mille sopra tutti i capitali complessivi da esse destinati alle operazioni nello Stato, indicate nella presente legge.

L'amministrazione delle finanze, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà in ciascun anno la somma di essi capitali su cui la tassa dovrà essere liquidata, tenendo conto dell'importare delle operazioni che fecero nel decorso anno.

(Approvato.)

Art. 14.

Il pagamento della tassa dovuta a termini del precedente articolo si farà a trimestri maturati. Ove la società straniera cessasse interamente per qualsivoglia motivo di fare operazioni nello Stato, dovrà pagarsi la tassa soltanto sino al compimento di quel trimestre entro il quale si proverà aver avuto luogo la cessazione.

(Approvato.)

Art. 15.

Le società, compagnie o associazioni già esistenti al 30 giugno 1874 che facciano operazioni di assicurazioni o contratti vitalizi dovranno, entro il terzo trimestre di detto anno, denunziare per iscritto all'ufficio del bollo o del registro del luogo nel quale hanno la loro sede principale:

1. La qualità delle operazioni che fanno;
2. La sede principale e quelle figliali o succursali;

3. Il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti o firmatari responsabili.

Eguale denuncia, nei trenta giorni decorribili da quello della prima operazione fatta dopo il 30 giugno 1874, dovrà farsi dalle società, compagnie o associazioni di nuova istituzione e dai privati.

Sono pure tenuti alla stessa denuncia all'ufficio del luogo ove hanno la loro residenza i rappresentanti, mandatari o corrispondenti di case o compagnie estere, sia per le operazioni da essi fatte nello Stato per conto dei loro committenti, sia per quelle fatte o datate dall'estero che concernano beni mobili od immobili posti nello Stato o navi di patente nazionale, o merci caricate sulle medesime; o che, trattandosi di assicurazioni sulla vita o di contratti vitalizi, riguardino persone domiciliate nel regno.

Ove la prima operazione fosse fatta all'estero, la denuncia dovrà eseguirsi entro i termini rispettivamente stabiliti dall'articolo 6.

(Approvato.)

Art. 16.

I rappresentanti, gerenti, firmatari, mandatari o corrispondenti sono solidariamente responsabili colla società che rappresentano per il pagamento delle tasse, soprattasse ed altre penalità stabilite dalla presente legge.

Così pure i rappresentanti, mandatari o corrispondenti delle case o commercianti esteri che facciano operazioni di che agli articoli 1, 4 e 7 della presente legge sono solidariamente responsabili colle parti, per il pagamento delle tasse e delle penalità dovute.

« Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute.

» Nelle società mutue per assicurazioni marittime, quando non vi sia un rappresentante esclusivamente responsabile, sono solidariamente tenuti coll'assicurato tutti i compartecipanti alla società.

» Gli agenti di cambio, i sensali e mediatori sono parimente responsabili in solido cogli assicuratori e cogli assicurati per il pagamento delle tasse, soprattasse ed altre penalità in-

corse pei contratti di assicurazione marittima stipulati colla loro mediazione. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Per l'applicazione delle tasse stabilite in ragione di cento o di mille lire, ogni frazione di centinaio o di migliaio è computata come un centinaio o migliaio intiero.

» Questa regola si applica a ciascuna operazione di assicurazione ed a ciascun contratto di vitalizio nel determinare il loro valore imponibile.

» Quanto alle società di assicurazione di cui all'articolo 9 si applica soltanto alla somma complessiva descritta nello stato trimestrale o annuale di cui è parola in detto articolo. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Le tasse che si pagano a rate trimestrali saranno soddisfatte a trimestri computabili dal 1. gennaio di ciascun anno.

» Se la tassa dovuta dalla società di nuova costituzione non principiasse a decorrere col cominciare di un trimestre, la relativa rata di tassa sarà liquidata e pagata nei primi cinque giorni del trimestre successivo. »

(Approvato.)

Art. 19.

« Potranno le società comprese nella presente legge servirsi di registri a madre e figlia e di qualsivoglia altra sorta di carta anche stampata per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamenti, ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi atti venga sottoposto al bollo straordinario sì e come è stabilito dalla legge sulla tassa di bollo.

» Alle società e compagnie che fanno le operazioni di assicurazioni indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 1 è data facoltà di affrancarsi dall'obbligo delle tasse di bollo per i registri ed atti di cui è cenno in quest'articolo, contrattando collo Stato un abbuonamento annuale: quanto alle assicurazioni sulla vita, nella ragione di lire due per ogni mille lire del complessivo ammontare dei versamenti fatti in ciascun anno alla società o compagnia; quanto alle assicurazioni contemplate ai numeri 5 e 6 dell'articolo 1, nella ragione dei due centesimi per ogni mille lire dell'ammontare complessivo dei valori assicurati in base ai contratti in corso di esecuzione.

» La liquidazione ed il pagamento della tassa di abbuonamento annuale si faranno colle norme stesse segnate dall'articolo 9 per le tasse imposte dall'articolo 1.

» Le società o compagnie che, dopo di aver contrattato un abbuonamento, vorranno rinunziarvi, saranno tenute a pagare una tassa di bollo di una lira per ogni polizza in corso di esecuzione, qualunque fosse la dimensione della carta ed il numero degli esemplari di ogni singola polizza.

» Con apposito regolamento saranno stabilite le altre norme occorrenti nei casi di abbuonamento. »

(Approvato.)

Art. 20.

Saranno esenti dalla tassa di registro, secondo le norme stabilite dall'articolo 148 della legge relativa, i contratti di assicurazione e i contratti vitalizi di che agli articoli 1 e 4 della presente legge e le relative quietanze o ricevute parziali di pagamento.

(Approvato.)

Art. 21.

« È punita colla multa di lire 100 la omessa presentazione in tempo utile dello stato trimestrale od annuale, di cui all'articolo 9, delle operazioni soggette a tassa e dei repertori dalla presente legge prescritti. »

(Approvato.)

Art. 22.

« Omettendosi di tenere i repertori accennati dagli articoli 10, 11 e 12, si incorrerà in una pena di lire 100 per ogni atto che avrebbe dovuto essere iscritto sul repertorio; ove non si potesse stabilire il numero degli atti, la pena sarà dalle lire 100 alle lire 1000. »

(Approvato.)

Art. 23.

« Per ogni omissione che venisse a riconoscersi nei certificati, recapiti, repertori e stati, prescritti negli articoli 7, 9, 10, 11 e 12, oltre alla soprata tassa dovuta per mancato pagamento della tassa normale si incorrerà nella pena di lire 100 per ogni atto non registrato.

» La stessa pena di lire 100 sarà applicata ad ogni omissione od erroneità di taluna delle indicazioni prescritte dagli articoli 4 e 6 e per

la non fatta produzione della copia dell'atto di assicurazione di cui nell'art. 11. »

(Approvato.)

Art. 24.

Omettendosi di fare nei prescritti termini la denuncia imposta dall'art. 15 della presente legge, s'incorrerà nella pena di lire 100.

(Approvato.)

Art. 25.

« Indipendentemente dalla pena stabilita per la omissione della denuncia, a norma dell'articolo precedente, è dovuta per una volta tanto la sovratassa del triplo della tassa normale dalla società, ovvero dai particolari che fanno contratti di assicurazione previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 1, qua'ora non pagassero la tassa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

» L'omesso o ritardato pagamento delle altre tasse, oltre i 20 giorni dalla scadenza del trimestre dà luogo all'applicazione della sovratassa del quarto oltre l'importo della tassa o rata di tassa dovuta. »

(Approvato.)

Art. 26.

Vi ha prescrizione :

« 1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento di tasse già determinate e per la domanda di restituzione di tasse già pagate ;

» 2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse dovute in tutti gli altri casi. »

(Approvato.)

Art. 27.

« L'azione per il conseguimento della sopra-tassa dovuta pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda della tassa o del supplemento della medesima.

» Le altre pene si prescrivono entro il termine di cinque anni decorribili dalla commessa contravvenzione. »

(Approvato.)

Art. 28.

« Per la riscossione delle tasse e sovratasse stabilite dalla presente legge sono applicabili le disposizioni della legge sulla tassa di registro. L'amministrazione dovrà rilasciare in

questo caso al reclamante la ricevuta del ricorso da esso fatto. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Contro la domanda delle tasse e sovratasse medesime è libero il reclamo nella via amministrativa col mezzo di ricorso da presentarsi all'intendenza provinciale di finanza. »

(Approvato.)

Art. 30.

« Non acquietandosi la parte alla decisione amministrativa rimane alla medesima aperta la via contenziosa. »

Non potrà però l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

(Approvato.)

Art. 31.

« La decisione delle controversie riguardanti le tasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta al tribunale civile del circondario nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio al quale è demandata l'esazione delle tasse e pene controverse. »

(Approvato.)

Art. 32.

La sovrimposta del 20 per cento stabilita dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1870, n.° 5784, allegato M, è mantenuta per le tasse stabilite e riordinate colla presente legge, la quale andrà in osservanza col 1 luglio 1874.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani si voterà anche questa legge a squittinio segreto.

Non essendo le Relazioni degli altri progetti di finanza distribuite ai signori Senatori, passeremo alla discussione del progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento dei giurati, ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte di Assise.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Essendo questa una legge di molta importanza, pregherei l'onorevole signor Presidente a rimandarne la discussione a domani, tanto più che l'ora è un po' avanzata.

PRESIDENTE. Allora a domani.

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

Al tocco: Riunione degli uffizi per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Per dichiarare il primo giorno dell'anno festa civile dello Stato;

Modificazione alla legge 28 luglio 1861, numero 132, sui pesi e misure.

Alle due: seduta pubblica.

Votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma del Monte di Pietà di Roma.

Modificazioni alle tasse di registro e bollo, ed alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Discussione dei seguenti progetti di legge:
Modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte di Assise.

Esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore.

Convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba.

Appalto dello Stabilimento salifero e balneario di Salso.

Franchigia postale.

Tassa sui prodotti ferroviari.

Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra.

Dazio di statistica.

Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria.

Spesa di lire 79,700,000 pei lavori di difesa dello Stato.

Sila delle Calabrie.

La seduta è sciolta (ore 6).

